

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



Ordinanza n. 24

*Settore Igiene Sanità*

**Oggetto: Ordinanza per la circolazione dei cani ed igiene del suolo pubblico.**

## **IL SINDACO**

**Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini;**

**Considerato che giungono sempre più numerose, da parte di cittadini, rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del centro abitato e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;**

**Ritenuto quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi;**

**Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;**

**Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato alla non curanza con la quale sovente le deiezioni solide dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e /o detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;**

**Preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze comunali;**

**Evidenziata la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo;**

**Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigenti ed in**

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Igiene Sanità*

**particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni ivi previste;**

**Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;**

**Ritenuto, pertanto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;**

**Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, emessa dal Ministero della Salute il 06.08.2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n° 209 del 06.09.2013;**

**Visto il D.P.R. n° 320 dell' 08.02.1954, "Regolamento di Polizia Veterinaria";**

**Vista la Legge di depenalizzazione n° 689 del 24.01.1981 e successive modificazioni ed integrazioni;**

**Vista la Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo n° 281 del 14.08.91;**

**Vista la Legge Regionale n°12 del 03.04.1995 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;**

**Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pulsano (TA);**

**Visto l'art. n° 672 del C.P. relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;**

**Visto l'art. n° 727 del C.P., modificato dall'art. 1, comma 3 della Legge 189 del 20.07.2004, relativo alla mancata denuncia di smarrimento o furto del cane regolarmente microchippato;**

**Visto l'art. 50, comma 5 e l'art. n° 54 comma 2 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;**

**Visto l'art. 7 bis del D.lgs n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.**

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Igiene Sanità*

**Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;**

## **ORDINA**

**Per la tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità nonché per il decoro del Paese, con decorrenza immediata:**

### **Art. 1 - CUSTODIA DEI CANI**

**I proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini:**

- a) E' vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.**
- b) Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall'evento, al Comando di Polizia Locale del Comune di Pulsano (TA) ed al Servizio Veterinario competente per territorio. La mancata denuncia dello smarrimento rende il detentore e/o possessore responsabile del reato di abbandono.**
- c) Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione definitiva di un cane ad altra persona, ovvero la morte del proprio cane, devono essere comunicate entro 15 giorni al Servizio Veterinario competente per l'aggiornamento dell'Anagrafe Canina.**

### **Art. 2 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA ED APPOSIZIONE DEL MICROCHIP**

- a) E' imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio veterinario A.S.L. entro 15 giorni dalla microchippatura.**
- b) Chiunque detiene a qualsiasi titolo ovvero possiede un cane/o accetta di occuparsene, ha l'obbligo di identificare a mezzo di microchips ed è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della relativa prole.**
- c) E' fatto obbligo di identificare a mezzo di microchips i cuccioli nati da madri microchippate entro il secondo mese di età presso il Servizio veterinario competente per territorio, ovvero presso veterinari liberi**

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Igiene Sanità*

**professionisti, purché l'operazione di riconoscimento elettronico venga notificato all'Anagrafe dal veterinario che la esegue.**

## **Art. 3 - DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

**E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico " divieto di passeggio di cani":**

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;**
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti.**

## **Art. 4 - CONDOTTA DEI CANI**

**E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di ogni razza di cani di:**

- a) utilizzare sempre il guinzaglio della misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;**
- b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;**
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;**
- d) acquistare un cane assumendo informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;**
- d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato in merito alla convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;**

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Igiene Sanità*

## **Art. 5 COMPORAMENTI VIETATI**

**E' Vietato:**

- a) **L'addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività;**
- b) **Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;**
- c) **La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, comma 2 e 3 della Legge n° 376 del 14.12.2000;**
- d) **La vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n° 201 del 04.11.2010;**
- e) **Possedere o detenere cani registrati come pericolosi dal servizio Veterinario:**
  - **ai delinquenti abituali o per tendenza;**
  - **a chi è sottoposto a misure di prevenzione personali o a misura di sicurezza personale;**
  - **a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;**
  - **a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727, 544 ter, 544 -quater, 544 quinquies del Codice penale e, per quelli previsti dall'art.2 della Legge 20 luglio 2004, N° 189;**
  - **ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente;**

## **Art. 6 SANZIONI**

**Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 Bis del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, sono punite come segue:**

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Igiene Sanità*

- La violazione dell'art. 1, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (Art. 672 C.P.), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.  
25,00 a €.  
500,00;
- La violazione dell'art. 1, lettere a) e b), salvo che il fatto non costituisca più grave reato (Art. 727 C.P. modificato dall'art. 1 c. 3 della legge 189 del 20.07.2004), comporta la denuncia all'A.G. nonché l'applicazione di una ammenda da €.  
1.000 a €.  
10.000;
- La violazione dell'art. 1 lettere c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.  
25,00 a €.  
500,00;
- La violazione dell'art. 2 lettere a) b) e c) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.  
25,00 a €.  
500,00;
- La violazione dell'art. 3 lettere a) b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.  
25,00 a €.  
500,00;
- La violazione dell'art. 4 lettere a) e b) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.  
25,00 a €.  
500,00;
- La violazione dell'art. 4 lettere a) b) c) d) e e) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.  
25,00 a €.  
500,00;
- La violazione dell'art. 5 lettere a) b) c) d) e e) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.  
25,00 a €.  
500,00;

**Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.**

**Il detentore ne assume la responsabilità per il relativo periodo.**

## **DISPONE**

- 1. Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva;**
- 2. Le disposizioni di cui all'art. 3 lett. a) e b) e dell'art. 4 lett. a), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;**
- 3. Le disposizioni di cui all'art. 3 lett. a) e b) della presente Ordinanza non si applicano, altresì, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre**

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Igiene Sanità*

**tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalla Regione o dal Comune.**

**4. La presente ordinanza non si applica, altresì, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del Fuoco;**

**5. Dispone, altresì, che il presente provvedimento, attraverso il Comando di Polizia Locale del Comune di Pulsano sia inviato:**

- **Stazione Carabinieri di Pulsano (TA);**
- **All'Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente;**

**La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.**

**La presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia in contrasto con la stessa.**

## **A V V E R T E**

**Ai sensi dell'art.3 e 4 Legge 241/90**

**Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data di pubblicazione:**

**-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;**

**-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio;**

**Dalla Residenza Municipale, li** 06 DIC 2018



**IL SINDACO**  
**Ing. Francesco Lupoli**

# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto



*Settore Igiene Sanità*